

TAR Toscana, Sezione I - Sentenza 07/06/2004 n. 1881
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., ◆◆◆ Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:...h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici". La data dalla quale va computato il periodo di esclusione è quella riferita al momento in cui la falsa dichiarazione è stata resa dall'impresa. Non è, invece, quella in cui l'illecito viene annotato nel Casellario dell'Autorità di vigilanza, né quella dell'accertamento dello stesso da parte della Stazione appaltante. Tale interpretazione contrasta sia con la lettera della norma, sia perché in tal modo si finirebbe col far dipendere la decorrenza della sanzione interdittiva da un evento incerto nel quando e, comunque, del tutto sganciato dal concreto comportamento dell'impresa interessata.